

Conclusioni della ricorrente

La Commissione chiede che la Corte voglia:

dichiarare che la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2004/49/UE⁽¹⁾

- non avendo garantito l'indipendenza dell'unità specializzata per le investigazioni del gestore dell'infrastruttura, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE;
- non avendo garantito all'unità specializzata per le investigazioni sufficienti risorse per svolgere le sue funzioni in modo indipendente, la Repubblica di Bulgaria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/Unione europea;
- condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.

Motivi e principali argomenti

1. Ai sensi dell'articolo 21 della direttiva 2004/49/Unione europea, gli Stati membri provvedono affinché le investigazioni sugli incidenti e gli inconvenienti di cui all'articolo 19 siano svolte da un organismo permanente, che comprende almeno un investigatore in grado di assolvere la funzione di investigatore incaricato in caso di incidente o di inconveniente. Per quanto attiene all'organizzazione, alla struttura giuridica e alle prassi decisionali tale organismo è indipendente da qualsiasi gestore dell'infrastruttura, impresa ferroviaria, organismo preposto alla determinazione dei diritti, organismo preposto alla ripartizione delle capacità e organismo notificato, nonché da qualsiasi altro soggetto i cui interessi possano entrare in conflitto con i compiti assegnati all'organismo investigativo. È altresì indipendente funzionalmente dall'autorità preposta alla sicurezza e da qualsiasi ente di regolamentazione delle ferrovie.
2. Nel suo ricorso la Commissione sostiene che l'unità specializzata per le investigazioni sugli inconvenienti e gli incidenti istituita nell'ambito del Ministero dei Trasporti non è indipendente dal gestore delle infrastrutture, la società nazionale «Infrastruttura ferroviaria». Più precisamente, tale unità è caratterizzata da una mancanza di indipendenza organizzativa e da una mancanza di autonomia riguardo all'adozione di decisioni. In tal senso la Repubblica di Bulgaria non si è conformata ai requisiti di cui all'articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/UE.
3. Nel ricorso la Commissione indica altresì che la normativa della Repubblica di Bulgaria non garantisce l'accesso a risorse sufficienti affinché l'unità specializzata possa svolgere le proprie funzioni in modo indipendente, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/UE

⁽¹⁾ Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU 200, L 164, pag. 44).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 5 febbraio 2019 – Minister for Justice and Equality / PI

(Causa C-82/19)

(2019/C 122/15)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Irlanda)

Parti

Ricorrente: Minister for Justice and Equality

Resistente: PI

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'indipendenza di un pubblico ministero dal potere esecutivo debba essere stabilita in base alla sua posizione nell'ordinamento giuridico nazionale pertinente. In caso di risposta negativa, quali siano i criteri per determinare la sua indipendenza dal potere esecutivo.
- 2) Se un pubblico ministero che, ai sensi del diritto nazionale, è soggetto, direttamente o indirettamente, all'eventuale direzione o alle istruzioni del Ministero della Giustizia sia sufficientemente indipendente dal potere esecutivo da poter essere considerato un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro ⁽¹⁾.
- 3) In caso di risposta affermativa, se il pubblico ministero debba essere anche funzionalmente indipendente dal potere esecutivo e quali siano i criteri per determinare tale indipendenza funzionale.
- 4) In caso di indipendenza dal potere esecutivo, se un pubblico ministero che si limita all'avvio e allo svolgimento di indagini e alla garanzia della loro obiettività e legittimità, alla formulazione delle accuse, all'esecuzione di decisioni giudiziarie e al perseguimento di reati penali, e non emette mandati d'arresto nazionali né può svolgere funzioni giudiziarie, sia un'«autorità giudiziaria» ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro.
- 5) Se il pubblico ministero di Zwickau sia un'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della decisione quadro del 13 giugno 2002.

⁽¹⁾ Decisione quadro del Consiglio 2002/584/GAI, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1).
